

STADIO OLIMPICO "GRANDE TORINO"

Regolamento d'uso dell'impianto

Ai sensi del presente "Regolamento d'uso" dello Stadio Olimpico Grande Torino, per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza dello stadio compresa l'area riservata esterna.

L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente "Regolamento d'uso"; l'acquisto del titolo di accesso ne comporta l'accettazione da parte dello spettatore e comporta altresì l'accettazione di tutte le norme/disposizioni emanate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e dalle autorità sportive, quali FIFA, UEFA, Lega Calcio. L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro da parte del Prefetto della Provincia competente.

Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del rispettivo regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

E' fatta altresì salva la facoltà del Torino di applicare, per il caso di violazioni del Regolamento d'Uso, anche le sanzioni previste dalle Condizioni di Gradimento pubblicate, tra l'altro, sul pubblicare sul sito www.torinofc.it, affisse all'interno dello Stadio Olimpico Grande Torino, presso le biglietterie ivi presenti nonché presso i punti vendita del circuito Vivaticket.

Lo spettatore, in particolare, è tenuto a rispettare e seguire le seguenti norme comportamentali divieti e avvertenze:

NORME COMPORTAMENTALI

(applicabili ai sensi dell'art. 1 septies D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)

1. Il titolo di accesso allo stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dalla Società Sportiva organizzatrice dell'evento;
2. Per l'accesso all'impianto sportivo è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso; qualora la vendita del tagliando d'ingresso sia stata limitata dall'Autorità di P.S. ai soli possessori della Fidelity Card, l'accesso e la permanenza nello stadio e nell'area riservata dei tifosi è limitato ai soli possessori della suddetta carta di fidelizzazione;
3. Il titolo di accesso va conservato fino al termine della manifestazione e all'uscita dall'impianto, che dovrà avvenire nei termini e con le modalità stabilite dalla Società Sportiva organizzatrice dell'evento;
4. Lo spettatore ha il diritto-dovere di occupare solo il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso, si impegna a non occupare posti differenti, anche se non utilizzati da altri soggetti, salvo che non sia stato espressamente autorizzato dalla Società Sportiva;
5. Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metal detector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward. Con l'acquisto del titolo di accesso lo spettatore riconosce alla Società Sportiva e ai suoi incaricati il diritto di far effettuare tali controlli sulla persona, con le metodologie del *Pat-Down*, e/o su borse e involucri o altri oggetti portati al seguito, rinunciando a ogni eccezione;
6. La modalità di accesso dei disabili sono stabilite dalla Società Sportiva organizzatrice dell'evento, e comunque l'accesso sarà possibile fino ad esaurimento dei posti consentiti dalle attuali normative;
7. La Società Sportiva, oltre ad espellere dall'impianto chiunque non rispetti il presente Regolamento d'uso, si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso all'impianto al contravventore anche in occasione di incontri successivi, a prescindere da eventuali divieti di accesso comminati dalle Autorità competenti;
8. al termine della gara, in caso di specifica richiesta da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza, anche tramite il sistema audio dello stadio, coloro che sono stati autorizzati a far entrare ed esporre striscioni o coreografie devono ripresentare il relativo materiale utilizzato presso gli specifici varchi, ai fini dei riscontri di Polizia.

DIVIETI

9. All'interno dell'impianto sportivo, dunque compresa l'area riservata esterna, è vietato:
 - a. Esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
 - b. Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata;
 - c. Cedere il proprio titolo di accesso alla gara in violazione della normativa vigente e/o degli accordi con il Torino FC;
 - d. Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
 - e. Arrampicarsi sulle strutture dell'impianto; stare in piedi sui parapetti o sui muretti degli spalti;
 - f. Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
 - g. Introdurre o detenere pietre, coltelli, bottiglie, contenitori di vetro, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori diversi da quelli autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (G.O.S.), sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser), droni, cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni, ombrelli (ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque non aventi punte acuminate) ed altri accessori od ausili che possano recare pericolo alla sicurezza dell'evento ovvero all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto sportivo; introdurre e/o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli steward e degli altri addetti ai servizi;
 - h. Introdurre/indossare/esporre magliette o altri indumenti con scritte ingiuriose, minacciose, incitanti o inneggianti alla violenza ovvero riconducibili a persone condannate o coinvolte in episodi criminosi o di violenza o a gruppi ultras i cui striscioni identificativi non sono stati autorizzati all'interno degli stadi, nonché contenenti simbologie di movimenti estremistici;
 - i. Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
 - j. Introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga in particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
 - k. Introdurre, detenere o lanciare razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile;
 - l. Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
 - m. Introdurre e vendere bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o di plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;
 - n. Introdurre, distribuire ed esporre striscioni, cartelli, standardi orizzontali, megafoni, tamburi, banderuole, disegni, volantini, materiale stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati G.O.S. su richiesta della Società Sportiva; gli stessi non potranno essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
 - o. Organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal G.O.S. su richiesta della Società Sportiva;
 - p. Accedere e trattenersi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - q. Fumare in tutte le zone dello stadio (salvo le zone indicate "Posto Fumo");
 - r. Introdurre animali di qualsiasi genere.

AVVERTENZE

10. Si rammenta che costituisce anche reato, ed è pertanto vietato all'interno dell'impianto sportivo nonché dell'area esterna: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalco di separatori e l'invasione di campo.

Si segnala, infine, che l'impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30.6.2003 n.196 e dal D.M. 06/06/2005. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. Il responsabile del trattamento è il gestore dell'impianto TV-CC il cui nominativo è agli atti del G.O.S.